



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 3 del 12 Maggio 2020

È INFORTUNIO IL CONTAGIO IN AZIENDA DA CODIV-19 LE RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO

L'Art. 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia" ora convertito in Legge) dispone che nei casi di accertata infezione da coronavirus **in occasione di lavoro** il medico certificatore redige il **consueto** certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL. La fattispecie implica evidentemente una ipotesi di "Infortunio sul Lavoro" (cfr. da ultimo Circ. INAIL n. 13 del 03.04.2020).

Il DPR n. 1124 del 1965 prevede, **in linea di massima**, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità "penale". Oltre che da questa responsabilità egli è **normalmente** affrancato anche da quella "civile", ovverosia dal risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di infortunio o di insorgenza di malattia professionale (cfr. nostre newsletter n. 13/2016 - 20/2017 - 11/2018).

Per avvalersi del "diritto all'esonero" PERÒ deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte ad evitare l'infortunio. All'infortunato, beneficiario della assicurazione, l'INAIL corrisponde l'indennizzo.

È importante riflettere sulla circostanza che in caso di procedimento penale a carico del datore di lavoro, per non aver questi adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è riconosciuta tanto al dipendente infortunato che all'INAIL la facoltà di costituirsi parte civile in giudizio. Se l'indennizzo dell'INAIL non copre l'intero risarcimento civilmente dovuto all'infortunato, il datore di lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (danno differenziale).

Pertanto bisogna sempre poter dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. L'argomento torna di estrema attualità in epoca "Coronavirus".

Governo e Parti Sociali infatti hanno recentemente sottoscritto protocolli sanitari da rispettare negli ambienti di lavoro quali misure anti contagio Covid-19 (cfr. nostra circolare n. 18/2020). **Il mancato rispetto di tali protocolli determina, in caso di contagio in azienda, pesanti responsabilità civili e penali a carico del datore di lavoro.**

È ad ogni buon fine consigliabile stipulare una apposita Polizza Assicurativa di **Responsabilità Civile**, al fine di coprire quella parte di risarcimento dovuta all'infortunato e non coperta dall'INAIL ove dovessero emergere responsabilità a carico del datore di lavoro. Si ritiene utile, inoltre, integrare la predetta Polizza con una garanzia di "Tutela Legale".